

O.I.C. – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

**RASSEGNA SISTEMATICA DELLE
PRINCIPALI DIFFERENZE FRA IAS E PRINCIPI
CONTABILI NAZIONALI**

(Promemoria ad uso interno)

INDICE

- Premessa Generale

I - STATO PATRIMONIALE

- Premessa (2 paragrafi)

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I – Immobilizzazioni immateriali (10 paragrafi)

II – Immobilizzazioni materiali (7 paragrafi)

III – Immobilizzazioni finanziarie (8 paragrafi)

C) Attivo circolante

I – Rimanenze

II – Crediti

III – Attività finanziarie non immobilizzate

IV - Disponibilità liquide

D) Ratei e risconti attivi

Passivo

A) Patrimonio netto (8 paragrafi)

B) Fondi per rischi ed oneri

C) Fondo T.F.R.

D) Debiti (12 paragrafi)

E) Ratei e risconti passivi

Argomenti particolari:

1 - Leasing, finanziario e operativo

2 - Lavori in corso su ordinazione

3 - Contributi pubblici

4 - Immobili detenuti a scopo di investimento (IAS 40)

5 - Impairment test

6 - Poste in valuta estera e traduzione dei bilanci di controllate estere

7 - Fondi pensione ed altri debiti verso il personale previsti dallo IAS 19

- 8 - Imposte differite e imposte anticipate
- 9 - Cancellazione dal bilancio di attività e passività finanziarie (Derecognition)
- 10 - Strumenti finanziari derivati
- 11 - Contabilità delle coperture da rischi finanziari (Hedge Accounting)
- 12 - Conti d'Ordine
- 13 - Criteri per la determinazione del fair value

II – CONTO ECONOMICO

RASSEGNA SISTEMATICA DELLE

PRINCIPALI DIFFERENZE FRA IAS E PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

N.B. Per i documenti emendati (nel 2002) si fa riferimento alle proposte di emendamenti, anche se ancora non definitive. Non si è tenuto conto delle recentissime ED 4 ed ED 5.

PREMESSA GENERALE

La Rassegna che segue costituisce una ricerca propedeutica alla corretta elaborazione della “**Guida operativa alla prima applicazione in Italia degli IAS-IFRS**”.

Essa indica sistematicamente le principali differenze tra principi contabili italiani ed IAS-IFRS, nella classificazione, denominazione e valutazione delle poste di bilancio previste dallo schema dell’art. 2424 Cod. Civ., tenendo presenti le indicazioni contenute nel testo definitivo dell’IFRS 1 e, soprattutto, le istruzioni di dettaglio contenute, per ciascun IAS, nella Implementation Guidance.

Va anzitutto tenuto presente che esistono alcune sostanziali differenze tra il complesso dei documenti che costituiscono il bilancio d’esercizio (o consolidato) italiano e quelli che costituiscono i “General purpose financial statements” secondo lo IAS 1.

Documenti di cui si compone il bilancio secondo lo IAS 1 (par. 6)

- 1 – Stato Patrimoniale
- 2 – Conto Economico
- 3 – Prospetto delle variazioni delle poste di Patrimonio Netto (due possibili soluzioni: o tutte le variazioni o solo quelle non originate da transazioni con i soci o da distribuzione di dividendi e rimborsi di capitale)
- 4 – Rendiconto finanziario
- 5 – Note al bilancio con le informazioni richieste dai par. 97 e seguenti

Differenze

- a) è sempre necessario il rendiconto finanziario (redatto secondo lo IAS 7)
- b) Il prospetto delle variazioni delle poste di P.N. non coincide con quello ora richiesto dall’art. 2427 Cod. Civ. dopo la riforma
- c) Il contenuto delle note al bilancio non coincide con quello richiesto dall’art. 2427 Cod. Civ., dopo la riforma
- d) vi sono sensibili differenze di forma negli schemi di stato patrimoniale e conto economico

* * * * *

La presente Rassegna riguarda solo lo stato patrimoniale, perchè l'IFRS 1 richiede solo la compilazione di una situazione patrimoniale di partenza all'1/1/2004 ma non anche di un conto economico a corredo di essa. In altro documento che sarà predisposto nel 2004 saranno affrontati i problemi relativi al del conto economico ed allo stato patrimoniale al 31/12/2004, nonchè i problemi riguardanti la redazione del rendiconto finanziario, del prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto e delle note al bilancio (che in Italia formano oggetto della "nota integrativa").

La presente Rassegna non si occupa neanche di alcuni delicati problemi riguardanti i bilanci di banche, imprese finanziarie ed imprese di assicurazione, perchè com'è noto alcune parti dello IAS 39 devono essere rielaborate (e non se ne conosce ancora il testo) e per le imprese di assicurazione manca un vero e proprio documento organico.

Tuttavia la Guida Operativa, almeno nella sua seconda parte che verrà redatta entro la fine del 2004, dovrà occuparsi necessariamente anche di tali argomenti.

L'IFRS 1 richiede la compilazione dei seguenti documenti: una situazione patrimoniale di apertura all'1/1/2004 (o alla diversa data di apertura dell'esercizio 2004/2005); il bilancio dell'esercizio 2004 (o 2004/2005); il bilancio dell'esercizio 2005 (o 2005/2006). Essi devono essere predisposti con IAS-IFRS aventi identico contenuto.

I - STATO PATRIMONIALE

P R E M E S S A

1 - Schemi e classificazione degli elementi patrimoniali

La classificazione delle attività patrimoniali dovrà essere: Attività correnti/Attività non correnti (in base alle indicazioni dei par. 53 segg. dello IAS 1) e non più Immobilizzazioni e Attivo circolante. Anche le passività dovranno essere classificate in "correnti/non correnti". Di volta in volta, per ciascuna area di bilancio, sarà richiamata la classificazione con le differenze rispetto a quella attuale. La classificazione per grado di liquidità potrà interessare banche ed imprese finanziarie.

Esempio (tratto dall'appendice all'attuale IAS 1):

ATTIVITA' CORRENTI

- Rimanenze di magazzino (anche se realizzate oltre 12 mesi) (precisando quelle da realizzare oltre 12 mesi)

- Crediti Commerciali (anche se realizzati oltre 12 mesi) (con distinzione entro e oltre 12 mesi)
- Titoli negoziabili di realizzo previsto entro 12 mesi
- (Ratei) e risconti attivi
- Cassa e disponibilità liquide

PASSIVITA' CORRENTI

- Debiti commerciali (con distinzione entro ed oltre 12 mesi)
 - Debiti verso il personale ed enti previdenziali (con distinzione per scadenza)
 - Debiti finanziari scadenti entro 12 mesi (compresa la quota a breve di mutui)
 - Debiti verso l'Erario e debiti vari scadenti entro 12 mesi
 - Dividendi da pagare
 - Fondi per rischi ed oneri, con passività da estinguere entro 12 mesi
- La classificazione dello IAS 39 delle attività e passività finanziarie in quattro classi, va fatta nell'ambito delle due macro classi: correnti-non correnti
- Per la denominazione, i raggruppamenti, i totali ed i sub-totali si rinvia alle singole aree di bilancio
- Sarà opportuno predisporre uno o più schemi di stato patrimoniale "raccomandati dall'OIC", nell'ambito delle elasticità previste dallo IAS 1 (par. 65 segg)

2 - Iscrivibilità di attività e passività

- Soccrono i criteri previsti dal Framework e, se diversi, dai singoli IAS; i casi particolari vengono trattati in relazione alle varie aree di bilancio

I requisiti generali per l'iscrizione di attività e passività sono i seguenti: probabilità (non certezza) dei flussi finanziari futuri ed attendibile valutazione, per le attività; esistenza di una obbligazione attuale, legale o implicita, probabilità dell'esborso ed attendibile valutazione per le passività. Situazioni particolari possono verificarsi per alcuni "fondi" e passività finanziarie.

3 - Criteri per effettuare le stime

In base ai paragrafi 31-33 dell'IFRS 1, i dati necessari per i processi di stima e valutazione relativi alla situazione patrimoniale di apertura all'1/1/2004 ("estimates"), come: prezzi di mercato, tassi di interesse, tassi di cambio, devono riflettere condizioni

esistenti *a quella data*, utilizzando le medesime informazioni in base alle quali è stato redatto il bilancio 2003 con i principi contabili nazionali (se corrette e non affette da errori). Lo stesso vale, con riferimento alle date di chiusura degli esercizi 2004 e 2005, per i bilanci di quegli esercizi.

ATTIVO

(si segue l'attuale ordine delle voci art. 2424 Cod. Civ.)

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti.

I crediti per decimi non ancora versati, devono essere portati nel Netto a riduzione del capitale sociale emesso, distinguendo in colonna interna come di seguito precisato:

Capitale Sociale	
- Capitale emesso	1000
- Decimi non ancora versati	<u>(400)</u>
Capitale versato	600

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Vanno nella classe attività non correnti: potrebbero essere mantenute le medesime denominazioni attuali, con un raggruppamento nella sottoclasse "immobilizzazioni immateriali"

La SIC 17 prevede che i costi esterni imputabili ad operazioni sul capitale siano portati a riduzione del P.N. al netto dell'effetto fiscale, o a C/E se l'operazione non viene effettuata.

1 - Costi d'impianto e d'ampliamento – Vanno annullati perchè non sono iscrivibili in bilancio. Questa voce non potrà più esserci, neanche se creata a seguito di una business combination (ciò riguarda anche i costi di start-up, i costi di addestramento del personale ed i costi di avviamento di impianti o di produzione).

I costi d'impianto e d'ampliamento sostenuti per aumenti di capitale, collocamento in borsa e simili, vanno portati a riduzione della riserva sovrapprezzo azioni

2 - Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità. Solo i costi di sviluppo che soddisfano le condizioni dello IAS 38, par. 49 dovranno essere rilevati; gli altri dovranno essere cancellati dal bilancio.

La denominazione sarà “costi di sviluppo” e la quantificazione in base ai criteri del par. 58 (costi diretti di materie, servizi di terzi e personale; altri costi diretti, come tasse per ottenimento di brevetti; ammortamento di brevetti, licenze, concessioni, ecc.) con esclusione di costi amministrativi, commerciali ed altri costi generali di tipo indiretto, costi per inefficienze e perdite operative iniziali e costi di formazione ed addestramento del personale.

P.C. n. 24 – Differenze: nell'imputazione di una quota di costi indiretti e degli interessi passivi che l'IAS 23 non consentirà più di capitalizzare. Oggi, però, la capitalizzazione è consentita

IFRS 1 – I costi capitalizzati rilevati a seguito di business combination e non più iscrivibili nella situazione iniziale all'1/1/2004 dovranno essere riclassificati, ad avviamento. Se, invece, non provengono da una business combination (ossia, sono “internamente generati”) o se l'avviamento non è stato prima rilevato, si annullano con riduzione della riserva per utili a nuovo (o altra riserva)

3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

a) Classificazione e denominazione – Può rimanere quella attuale, nell'ambito delle attività non correnti

b) Iscrizione in bilancio – Nessuna modifica per quelli acquisiti dall'esterno o utilizzati a seguito di licenza-; quelli generati internamente non possono essere iscritti in bilancio e, dunque, devono essere annullati, riducendo la riserva utili portati a nuovo. Se acquisiti in occasione di una business combination valgono gli stessi principi delle spese di ampliamento (vanno riclassificati ad avviamento o, se questo non c'è, si annullano).

Tuttavia, sono identificabili ed iscrivibili in bilancio i seguenti intangibles che, dunque, se già iscritti possono essere mantenuti: tutti quelli elencati negli esempi del nuovo IAS 22 come “Artistic-related intangible assets”, (perchè provvisti di tutela legale o contrattuale) o come “Technology-based intangibles assets” (questi, anche se privi di protezione legale o contrattuale).

Si tratta di ben 5 tipi per la 1^a categoria e di 5 tipi per la 2^a categoria (che comprende anche tecnologie non coperte da brevetto, come Know-how, e data-base privi di tutela giuridica)

- c) Valutazione all'1/1/04 – E' in base al costo (mancando un mercato attivo dal quale possa desumersi il fair value) – Per ammortamento e perdite di valore vedi in seguito – Il costo è quello di acquisto con l'aggiunta dei costi accessori e di eventuali costi necessari per rendere l'intangibile pronto al suo uso (costi diretti di lavoro e costi per consulenze professionali).

Vanno attualizzati i debiti per costi d'acquisto dilazionati con termine non breve. Non vi sono differenze col P.C. 24, tranne che nella quota di costi indiretti.

Se gli intangibles sono acquisiti in una b.c., il valore di iscrizione all'1/1/04 è quello iniziale della b.c. meno ammortamenti e perdite di valore.

Gli intangibles acquisiti al di fuori di una b.c., ma non iscritti come tali anche se ricorrevano i presupposti dell'IAS 38 (il costo è stato imputato al C/E), devono essere ora iscritti in base all'IFRS 1 (es.: si ravvisa oggi l'utilità futura che prima non c'era)

4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Stessi principi della voce 3: anche qui possono essere mantenute le denominazioni attuali. Tuttavia gli intangibles internamente generati e non protetti dalla legge o da un contratto non si possono iscrivere. Se, invece, sono stati acquisiti in una business combination, si possono iscrivere tutti quelli elencati negli "Illustrative Examples" al nuovo IAS 22 (il dettaglio si fa in nota integrativa), anche se non tutelati dalla legge o da un contratto di licenza: "Marketing – related intangible assets" (5 tipi) "Customer-related intangible assets" (4 tipi), "Contract-based intangible assets" (9 tipi). Anche qui il valore all'1/1/04 si determina come per la classe n. 3 e devono essere iscritti, al di fuori di una business combination, intangibles in precedenza non iscritti i cui costi di acquisizione sono stati imputati al conto economico.

5 - Immobilizzazioni in corso e acconti

Le immobilizzazioni in corso possono essere iscritte come costi di sviluppo in corso ("In-process research and development project"), cui si applicano i principi per l'iscrizione in bilancio dei costi di sviluppo.

Gli acconti a fornitori, invece, è dubbio se possono essere mantenuti in questa voce, o debbano andare alla voce "Prepayments" (risconti attivi), che rappresenta crediti non finanziari.

6 - Altre immobilizzazioni immateriali

I costi per il software vanno trasferiti alle voci 3 o 4. Il software applicativo prodotto per uso interno non tutelato (iscritto nella voce B.I.7) deve essere annullato, perchè non è iscrivibile in base allo IAS 38.

Per quanto riguarda gli altri intangibles previsti dal P.C. n. 24, quelli non più iscrivibili ai sensi dello IAS 38 devono essere annullati con riduzione della riserva per utili portati a nuovo; quelli acquisiti a seguito di una business combination vanno trasferiti ad avviamento se questo è stato rilevato in occasione della b.c., oppure vanno iscritti separatamente dall'avviamento se compresi nell'elenco di cui al nuovo IAS 22:

a) Costi per l'acquisizione di commesse e relativi costi pre-operativi.

Possono essere capitalizzati ed ammortizzati in relazione all'avanzamento dei lavori quelli previsti dallo IAS 11, par. 17 e 18 (se si usa il metodo della percentuale di completamento)

b) Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi

Va fatta una analisi caso per caso, in base ai criteri indicati dagli IAS 16 e 38

c) Diritti reali di godimento su azioni (usufrutto di azioni, di solito)

vedi in seguito alla parte finanziaria

d) Oneri accessori su finanziamenti

vedi in seguito alla parte finanziaria

e) Costi per trasferimento e riposizionamento di cespiti

Se capitalizzati, devono essere annullati, perchè il nuovo IAS 16 par. 17

A c) ne prevede espressamente la non capitalizzazione

f) Costi per la creazione di siti Internet

La SIC 32 non ne consente la capitalizzazione salvo rare eccezioni, ed opera una accurata previsione dei vari tipi di costi ricollegabili alla creazione ed allo sviluppo e manutenzione del sito web.

Se l'intangible è stato acquisito in una business combination, il nuovo IAS 22 consente l'iscrizione distinta dei soli costi di registrazione dell'"Internet domain name"; gli altri costi sono capitalizzabili solo se

rientrano in quelli previsti dallo SIC 32 per preparare il sito al suo previsto uso.

7 - Avviamento (Goodwill)

L'iscrizione distinta dell'avviamento non può che derivare da un'operazione di business combination (acquisto o conferimento di azienda o ramo di azienda; fusione; scissione) Nel bilancio consolidato deriva, con la denominazione "Differenze da consolidamento" dalla eliminazione della partecipazione nella controllata consolidata.

Per l'iscrizione dell'Avviamento nella situazione patrimoniale all'1/1/04, l'IFRS 1 detta una serie di specifiche norme (Appendice B):

- a) l'avviamento si assume nell'importo iscritto dalla Società nella propria contabilità all'atto del perfezionamento dell'operazione, al netto di ammortamenti e svalutazioni straordinarie successive
- b) tale importo va aumentato di quello alla stessa data degli intangibles separatamente iscritti ma non iscrivibili secondo gli IAS (es.: spese d'impianto e d'ampliamento) e va ridotto invece di quegli intangibles previsti come separatamente iscrivibili dagli esempi del nuovo IAS 22 ma che invece non furono distintamente iscritti e furono compresi nel valore del goodwill
- c) l'importo dell'avviamento deve essere rettificato in più o in meno dell'importo di eventuali rettifiche del prezzo di acquisto dell'azienda che siano probabili ed attendibilmente determinabili all'1/1/04. Inoltre, esso va incrementato di eventuali differenze negative di prezzo già conteggiate ma non più dovute o non più misurabili attendibilmente
- d) va obbligatoriamente effettuato il controllo del valore dell'avviamento all'1/1/04 col test di impairment, come previsto dal nuovo IAS 36, dopo aver allocato l'avviamento ad una appropriata "cash generating unit". La perdita di valore (impairment loss) va addebitata alla riserva per utili portati a nuovo.
- e) l'importo dell'avviamento non va sottoposto ad ulteriori rettifiche neanche per correggere i precedenti ammortamenti (anche perchè ormai il goodwill non si ammortizza più)

- f) se una controllata acquisita in una business combination prima dell'1/1/04 non è stata consolidata, ma dovrà esserlo dall'1/1/04 in poi, occorre calcolare i valori di attività e passività della controllata all'1/1/04, da inserire nel bilancio consolidato, con i criteri previsti dall'IFRS 1. Il valore dell'avviamento da iscrivere in relazione a tale controllata (deemed cost of goodwill) sarà pari alla differenza tra la quota di partecipazione nel P.N. rettificato e il costo già iscritto per la partecipazione nel bilancio individuale della controllante.

8 – Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Sia per quelle acquisite nell'ambito di una business combination, sia per quelle acquisite al di fuori di una business combination ed iscrivibili all'1/1/04 (es.: brevetti per invenzioni industriali, marchi, Know-how, software, ecc. acquisiti con contratto di licenza) la rettifica dei pregressi ammortamenti va fatta (modificando, dunque, il loro valore contabile) solo se l'ammortamento è stato omesso o è stato calcolato con criteri sensibilmente diversi da quelli previsti dall'IAS 38; il che non dovrebbe essere avvenuto se sono stati seguiti i criteri indicati nel p.c. nazionale n. 24.

Va invece eliminato l'eventuale ammortamento fatto esclusivamente con criteri fiscali. La contropartita delle rettifiche è sempre la riserva poi utili portati a nuovo.

9 – Impairment test

Se, in base alle condizioni esistenti alla data dell'1/1/04, esiste uno dei sintomi di presenza di una perdita di valore previsti dall'IAS 36, par. 9 e 11, è necessario controllare il valore degli intangibles prima di iscrivere nella situazione patrimoniale all'1/1/04; l'eventuale rettifica va addebitata alla solita riserva.

Tuttavia, per il goodwill ed altri intangibles a vita utile indefinita (es.: alcuni marchi, la cui protezione legale può essere rinnovata per un periodo indefinito) il test di impairment è comunque obbligatorio, prima dell'iscrizione nella situazione patrimoniale. Lo stesso vale per gli intangibles esistenti ma che ancora non sono pronti per il loro utilizzo.

10 – Fair value o valore rivalutato come surrogato del costo

Per gli intangibles (acquisiti al di fuori di una business combination), anche se non è difficile ricostruire il costo originario, al posto di esso può essere utilizzato, come costo alla data dell'1/1/04, il fair value determinato appositamente; oppure un valore rivalutato in

base ad una apposita legge (come la più recente legge italiana di rivalutazione) che risulti comparabile (ossia, sostanzialmente uguale) al fair value; oppure il fair value determinato in base ad una legge di privatizzazione dell'impresa o in occasione una IPO (Initial Public Offering). Lo stesso criterio vale, come vedremo, per le immobilizzazioni materiali.

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (IAS 16)

1 - Problemi generali

a) Classificazione e denominazione. Vanno nella macro classe delle Attività non correnti. Vanno iscritte nell'apposita classe "Immobili, impianti e macchinari" (IAS 1, par. 66). Se le otto voci previste da IAS 16 par. 35 non si iscrivono distintamente nello stato patrimoniale, l'iscrizione dovrà avvenire in nota integrativa, dovendo essere fornite, per ciascuna voce, le informazioni previste dal par. 60.

b) Iscrizione in bilancio. Non vi sono differenze con i P.C. nazionali, a meno che non vi siano contratti con patto di retrovendita che oggi vanno disciplinati dalle nuove disposizioni della riforma societaria.

Tuttavia deve essere sempre applicato il principio generale che il bene acquistato va iscritto in bilancio solo se il venditore ha effettivamente trasferito all'acquirente tutti i rischi e benefici ad esso relativi. Per i beni acquisiti a seguito di permuta vanno applicati i criteri previsti dai par. 21 e 21A del nuovo IAS 16, il cui contenuto non è identico a quello del par. D.II. c) del P.C. nazionale n. 16

c) Valore iniziale. Al costo iniziale di acquisto sul mercato vanno aggiunti i costi accessori. Vanno però aggiunti i costi per lo smantellamento del bene ed il ripristino del sito (par. 20A e 20B) mentre per il P.C. nazionale n. 16 ciò non si fa. Inoltre, se il prezzo è dilazionato su un termine non breve, esso deve essere attualizzato. Criteri analoghi valgono in caso di costruzione interna.

d) Valore da iscrivere nella situazione patrimoniale all'1/1/04

- Il valore da iscrivere, se si segue il metodo del costo è il costo originario (rettificato per includere i costi di smantellamento e rimozione del bene e di ripristino del sito ed eventualmente ridotto per l'attualizzazione del prezzo), al netto di ammortamenti e svalutazioni. Se vi sono ammortamenti anticipati fiscali, vanno eliminati rettificando il valore; mentre quelli omessi o insufficienti

vanno calcolati. La rettifica va fatta risalendo all'epoca in cui i beni sono stati acquisiti.

- Se la determinazione del costo all'1/1/04 presenta difficoltà, il costo può essere sostituito da uno dei seguenti valori:

- d1) fair value alla data di transizione (calcolato come previsto dall'IAS 22; occorre fornire una specifica illustrazione)

- d2) valore rivalutato in base ad una legge speciale, analogo al fair value

- d3) fair value determinato a seguito di una legge di privatizzazione o di una IPO (Initial Public Offering)

Nelle ipotesi sub d2) e d3) vanno inoltre applicati in diminuzione gli ammortamenti fino alla data dell'1/1/04 in base allo IAS 16

- Se si desidera usare il criterio alternativo di valutazione dello IAS 16 per una o più classi di elementi, il saldo di rivalutazione va presentato come apposita riserva di patrimonio netto

e) Ammortamenti: criteri nuovi, validi anche per la situazione all'1/1/04

Il nuovo "component approach" richiede un calcolo separato degli ammortamenti, per i singoli componenti di una unità (es. parti di un aereo: motore, fusoliera, sedili, attrezzature in dotazione) che hanno vita utile diversa o diverso ritmo di consumo dei benefici economici; l'implementation Guidance all'IFRS 1 (par. IG12) richiede la contabilizzazione dei componenti come attività separate. E' sufficiente che ciò avvenga nella contabilità (schede contabili distinte) senza che sia necessario iscrivere nella situazione patrimoniale di apertura voci distinte.

Inoltre, poichè in base al nuovo IAS 16 il valore finale di recupero (che riduce il valore ammortizzabile) va rivisto ad ogni esercizio, se esso all'1/1/04 è significativo e non è stato considerato prima (come avviene di solito nella prassi italiana) gli ammortamenti vanno rettificati in conseguenza.

In base allo IAS 16 andrebbero separatamente iscritti il valore del terreno e quello del fabbricato che su di esso è stato costruito; soltanto il secondo deve essere assoggettato ad ammortamento. Ciò complica il riesame degli ammortamenti calcolati sul terreno che devono essere eliminati.

2 - Spese incrementative già contabilizzate ad incremento del valore dei cespiti

Non vi sono differenze significative con il trattamento previsto dal P.C. nazionale n. 16; dunque, non vi dovrebbero essere rettifiche.

3 - Pezzi di ricambio

Anche qui non ci sono differenze significative fra IAS 16 e P.C. n. 16

4 - Problemi di classificazione attinenti le singole voci dello schema dell'art. 2424

Se si utilizza la classificazione prevista dallo IAS 16 par. 35, le classi di elementi da iscrivere nello stato patrimoniale è la seguente:

1 – Terreni e fabbricati: Devono essere scissi in due voci:

1 – Terreni (per i cespiti che non si ammortizzano es.: terreni agricoli, aree fabbricabili)

2 – Terreni e fabbricati se la distinta iscrizione del valore de terreno non è possibile o porta a risultati inattendibili.

2 – Impianti e macchinario. Può essere lasciata immutata, però in nota integrativa va fatta la distinzione appropriata in base al component approach, che comporta l'applicazione di distinte quote e/o metodi di ammortamento. Possono essere mantenute eventualmente le sottoclassi di cui al par. C.II. 2) del documento nazionale n. 16.

3 – Attrezzature industriali e commerciali. Va mantenuta immutata con dettaglio in nota integrativa in relazione alle diverse quote e metodi di ammortamento

4 – Aerei, Navi – Non sono voci previste dall'art.2424 ma vanno inserite se necessario, con una opportuna sub classificazione in nota integrativa per classi omogenee

5 – Altri beni – Non è necessario sostituire questa voce con le seguenti:

- Autoveicoli
- Mobili e arredi
- Macchine d'ufficio

come viene previsto dal P.C. nazionale n. 16. Tuttavia, per gli autoveicoli, se si tratta di impresa esercente attività di trasporto o altre attività che

richiedono l'utilizzo in misura rilevante di autoveicoli, va iscritta una specifica sottovoce e vanno fornite adeguate informazioni in nota integrativa

6 – Immobilizzazioni in corso e acconti. Può essere utilizzata come oggi

5 - Impairment test ai fini dell'iscrizione del valore nella situazione all'1/1/04

Se si verificano i sintomi previsti nell'IAS 36, sopra richiamati, è necessario controllare il valore da iscrivere nella situazione patrimoniale all'1/1/04 col test di impairment, il quale richiede l'accertamento del net selling price e del value in use (valore attuale dei flussi finanziari futuri generati dall'elemento delle immobilizzazioni o da un gruppo di essi). In base al par. 59 del nuovo IAS 16 per i beni ritirati dall'uso attivo e destinati alla cessione occorre effettuare annualmente il test di impairment

6 - Capitalizzazione degli oneri finanziari

Se si usa il fair value come surrogato del costo non è possibile aggiungervi gli oneri finanziari

7 - Costi di riparazione e manutenzione

Lo IAS 37 non ammette l'istituzione di provisions per perdite operative future e, quindi, per manutenzioni e revisioni cicliche. Tali spese, se necessarie, vanno riflesse implicitamente nella valutazione dei cespiti e, quindi, in una impairment loss. Pertanto, il fondo va annullato, se iscritto in bilancio

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Problemi generali

a) Classificazione e denominazione – Le attuali immobilizzazioni finanziarie dovrebbero essere iscritte tutte fra le attività non correnti con le seguenti precisazioni:

- azioni proprie:
- non possono essere iscritte all'attivo e devono essere annullate, con annullamento anche della corrispondente riserva; inoltre, l'importo delle azioni proprie deve essere portato a riduzione del patrimonio netto, come previsto dalla SIC 16

- partecipazioni in società controllate, collegate e joint ventures: sono escluse dai criteri dello IAS 39
- altre immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni di minoranza non qualificata, crediti, altri titoli) sono disciplinati allo IAS 39; i problemi specifici riguardanti ciascuna classe saranno esaminati distintamente.

Le attività e passività finanziarie scaturenti da contratti su strumenti finanziari derivati saranno esaminati in apposito paragrafo.

b) Iscrizione in bilancio

Non sembra vi sia differenza con i principi italiani, salvo per le azioni proprie e per le attività finanziarie disciplinate da IAS 39, per le quali si esamineranno in prosieguo gli specifici problemi. Particolari disposizioni esistono nello IAS 39 per la “derecognition” delle attività e passività finanziarie, da considerare attentamente ai fini della redazione della situazione patrimoniale all’1/1/04.

1 - Partecipazioni in società controllate, collegate, controllanti e in joint ventures

1.1 – Partecipazioni in società controllate (IAS 27)

Particolari disposizioni (vedi Implementation Guidance all’IFRS 1) vi sono quando controllante e controllata passano agli IFRS in date diverse o quanto nel precedente esercizio la controllata non è stata consolidata.

Per la valutazione nel bilancio individuale della controllante della partecipazione nella controllata consolidata, il nuovo IAS 27, par. 27 segg. indica i seguenti metodi: costo, oppure fair value per le partecipazioni da valutare ai sensi dell’IAS 39 (controllate non consolidate perchè la partecipazione è destinata alla rivendita entro 12 mesi). Non è più prevista l’applicazione dell’equity method.

Per la situazione all’1/1/04 occorre, dunque, mantenere lo stesso valore di costo già iscritto; se la valutazione avveniva con l’equity method occorre ritornare al costo ripristinando il costo originario al netto delle eventuali perdite permanenti di valore già contabilizzate (es.: per perdite subite dalle partecipate). La differenza si imputa sempre alla riserva per utili portati a nuovo.

Si ritiene che la valutazione al costo debba essere fatta anche per tutte le altre controllate non consolidate in virtù delle esenzioni obbligatorie e facoltative, di cui all'art. 28 D. 127/1991, anche se già valutate con l'equity method in base all'art. 36 del D. 127/1991. Questa soluzione presenta però dei margini di dubbio, perchè non è chiara la portata dei par. 30 e 30A del nuovo IAS 27.

Va approfondita la possibilità di mantenere i valori rivalutati in base a leggi speciali.

Bilancio consolidato

Nella redazione della situazione patrimoniale consolidata di apertura all'1/1/04, dovendo valere i criteri di consolidamento previsti dall'IAS 27, occorre operare come se le controllate escluse dal consolidamento in base alla legge italiana, ma da consolidare in base allo IAS 27 fossero state consolidate nel bilancio al 31/12/03; di modo che la situazione al 31/12/03- 1/1/04 presenti già gli effetti del consolidamento.

Va tenuto presente che la recentissima ED 4 elimina l'esclusione dal consolidamento delle partecipazioni in società controllate "held for sale". In tal modo ormai lo IAS 27 non consente più alcuna esclusione dall'area di consolidamento (anche perchè l'ipotesi relativa alle controllate assoggettate a "severe e durature restrizioni" è divenuta una ipotesi di "non-controllo". Se l'ED 4 diverrà definitiva entro il 31 marzo 2004, di essa si dovrà tenere conto ai fini della redazione della situazione patrimoniale di apertura all'1/1/2004, reintroducendo nel consolidato 2003 pro-forma le partecipazioni escluse.

Impairment test

Prima di iscrivere i valori nella situazione all'1/1/04, se vi sono i sintomi previsti dallo IAS 36 (es.: perdite significative della controllata, sensibile riduzione dei corsi di borsa, patrimonio netto contabile superiore alla capitalizzazione di mercato) è necessario calcolare eventuali perdite di valore e ridurre il valore della partecipazione, con imputazione della differenza alla solita riserva. Il test si effettua per tutte le partecipazioni, comprese quelle indicate ai seguenti punti 1.2 e 1.3. Non esiste la distinzione fra perdite di valore permanenti e perdite non permanenti. Se il valore di recupero delle partecipazioni è inferiore al valore contabile, la svalutazione è obbligatoria.

1.2 – Partecipazioni in società collegate

In base agli IAS 27 e 28 (nuovi) la partecipazione, sia nel bilancio consolidato che nel bilancio di esercizio della partecipante va valutata con l'equity method; se essa è

mantenuta per essere rivenduta entro 12 mesi va valutata al fair value (ex IAS 39), ed inserita nella classe “held for trading”. Data la prassi italiana, normalmente non vi dovrebbero essere differenze, salvo (per quanto riguarda il consolidato) per le eventuali differenze applicative dell’equity method tra il P.C. italiano n. 20 ed il nuovo IAS 28.

1.3 – Partecipazioni in joint ventures

Anzitutto vanno incluse obbligatoriamente nel consolidato tutte le joint ventures (specie se sono “joint controlled entities”), anche quelle non consolidate ai sensi dell’art. 37 D.127/91. Il consolidamento deve avvenire con riferimento all’esercizio 2003 per rilevarne gli effetti sulla situazione patrimoniale al 31/12/03. Può avvenire o col metodo proporzionale o con l’equity method.

Nel bilancio individuale del venturer, la partecipazione, già consolidata, si valuta al costo (IAS 28); se essa deve essere venduta entro 12 mesi si valuta al fair value, come previsto dallo IAS 39.

1.4 – Partecipazioni in imprese controllanti

Di solito sono valutate al costo nei bilanci italiani. In base all’interpretazione SIC 16 ed allo IAS 32 esse sul bilancio consolidato sono equiparate alle azioni proprie, per cui devono essere cancellate dall’attivo insieme all’apposita riserva. Nel bilancio d’esercizio, invece, si ritiene che la posta relativa alla partecipazione nella controllante debba essere mantenuta e non possa essere equiparata alle azioni proprie.

2 – Partecipazioni in altre imprese

Vanno classificate fra le attività non correnti se non sono destinate alla rivendita. Sono partecipazioni di minoranza non qualificate valutate al costo nei bilanci italiani. Vanno così valutate in base allo IAS 39:

- se non quotate, si mantiene il costo, se mancano i parametri necessari per attribuire un attendibile fair value
- se quotate, la valutazione va fatta al fair value. La differenza rispetto al valore contabile si imputa ad apposita posta di patrimonio netto.

3 – Crediti finanziari (a scadenza superiore a 12 mesi)

Fanno parte delle attività non correnti. I crediti finanziari, verso consociate o altri soggetti sono rappresentati di solito da crediti per finanziamenti infragruppo, infruttiferi o fruttiferi ad un tasso inferiore a quello di mercato. Essi sono disciplinati dallo IAS 39. Dovendo essere iscritti nella categoria dei “Finanziamenti e crediti originati dall’impresa”, vanno valutati al “costo ammortizzato”, pari al valore iniziale al netto dei rimborsi già ottenuti, rettificato in base all’ammortamento complessivo di eventuali differenze tra valore iniziale e finale (che normalmente non vi sono nei prestiti infragruppo) e ridotti di svalutazioni per perdite permanenti di valore e per presunte perdite di inesigibilità.

Il valore iniziale non è il valore nominale, bensì il valore attuale di tutti i futuri incassi per capitale ed interessi, attualizzati non al tasso proprio del prestito bensì ad un tasso prevalente di mercato per uno strumento simile di un emittente con simile merito creditizio (rating).

Si tratta, dunque, di rettificare il valore nominale dei crediti in essere al 31/12/03 per ottenere il “costo ammortizzato”. L’attualizzazione non si fa per i crediti a breve. La eventuale perdita durevole di valore è determinata calcolando il valore attuale del credito in base non ai tassi di mercato bensì al rendimento effettivo.

Se i crediti sono stati acquisiti in una business combination, il valore contabile a quella data viene mantenuto e viene ridotto solo per successive perdite di valore o perdite per inesigibilità subite fino alla data dell’1/1/04.

4 – Titoli di debito

Se iscritti fra le immobilizzazioni (alla voce “Altri Titoli”) non sono destinati alla negoziazione e vanno quindi inclusi nella classe delle attività non correnti.

In base allo IAS 39 fanno parte o della classe “Mantenuti fino alla scadenza” o della classe “Disponibili per la vendita”.

Nella situazione iniziale vanno iscritti anche quelli cancellati dal bilancio prima dell’1/1/04 che però non si potevano cancellare in base al nuovo IAS 39. Se, però, la cancellazione è avvenuta prima dell’1/1/2001, essa va mantenuta. Sembra tuttavia che lo IASB, nelle modifiche in corso relative allo IAS 39, consenta una applicazione prospettiva, che rende irrilevante le cancellazioni fatte fino al 31/12/03.

Se sono mantenuti fino alla scadenza, si valutano al costo ammortizzato; se sono considerati “Disponibili per la vendita”, si valutano al fair value all’1/1/04 (se quotati, è il corso di borsa come indicato al punto 2; se non quotati, il fair value si determina come

previsto dalla guida contenuta nello IAS 39); la differenza va imputata ad equity in una voce diversa dalla riserva per utili portati a nuovo.

Se i titoli sono stati acquisiti in una business combination, si assume il valore contabile dell'epoca, se sono da valutare al costo ammortizzato. Se invece la valutazione deve essere fatta al fair value, il valore dell'epoca non può essere mantenuto e deve essere rettificato.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE

Sono incluse fra le attività correnti, anche se il realizzo avverrà dopo i 12 mesi. Non è necessario suddividerle nelle attuali sottovoci dell'art. 2424 Cod. Civ.; ciò può essere fatto in nota integrativa. Tuttavia, nelle imprese che eseguono contratti di appalto di opere o di servizi, o forniture ultrannuali, è necessario (per i particolari criteri di valutazione da utilizzare) iscrivere l'apposita voce "Lavori in corso su ordinazione", distinta dalle normali rimanenze di magazzino. Essa viene distintamente trattata in un apposito paragrafo.

Ai fini della compilazione della situazione di apertura all'1/1/04, la valutazione delle rimanenze di magazzino non necessita di rettifiche se fatta in base al P.C. nazionale n. 13; va però tenuto presente che se per materie, merci e prodotti è stato usato come metodo di flusso dei costi il LI.FO (magari, il LI.FO a scatti fiscali) occorre rettificare la valutazione per portarla a FI.FO (o a costo medio ponderato), perchè il LI.FO non è più ammesso dal nuovo IAS 2. Ciò provocherà (nella normalità dei casi) un incremento del valore delle rimanenze; la differenza dovrà essere imputata alla solita riserva.

II - CREDITI

Sono tutti i crediti commerciali ed i crediti vari originatisi nello svolgimento del normale ciclo operativo dell'impresa.

I crediti tributari ed i crediti per imposte anticipate sono trattati in apposito paragrafo.

I crediti commerciali fanno parte delle Attività Correnti anche se scadono dopo 12 mesi. In nota integrativa va fatta la distinzione entro e dopo 12 mesi. L'ulteriore distinzione fra controllate, collegate, controllanti ecc. va fatta in nota integrativa.

Poichè i crediti commerciali, ai sensi dello IAS 39, fanno parte della categoria "Finanziamenti e crediti originati dall'impresa" essi vanno valutati al "costo ammortizzato" come i crediti finanziari. Il valore è al netto di presunte perdite di inesigibilità.

Se sono stati acquisiti in una precedente business combination, il valore è quello ivi stabilito. Ciò, tuttavia, è molto difficile che avvenga per i crediti a breve, a meno che la b.c. non sia intervenuta nel 2° semestre 2003.

III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

Sono azioni, altre partecipazioni e titoli di debito destinati alla rivendita a breve; fanno, dunque, parte delle attività correnti. Le azioni proprie devono essere annullate, insieme all'apposita riserva, così come per l'attivo immobilizzato. Analogo trattamento vale per le azioni di società controllanti nel bilancio consolidato.

Queste attività sono da includere nelle classi "Possedute per essere negoziate" oppure "Disponibili per la vendita" e, dunque, da valutare al fair value (mentre invece nel bilancio italiano si trovano valutati al minore fra costo e valore di mercato).

La differenza va riferita ad apposita posta del patrimonio netto.

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

E' una tipica voce delle attività correnti. La sua denominazione è bene venga modificata in "cassa e disponibilità liquide"; la classificazione può essere fatta in nota integrativa.

Per quanto riguarda la categoria in cui queste attività finanziarie devono essere incluse essa è "Finanziamenti e crediti originati dall'impresa", per cui il denaro ed i valori assimilabili in cassa vanno iscritti al valore nominale; i crediti per depositi bancari e postali vanno anch'essi al valore nominale, che coincide sostanzialmente col "Costo ammortizzato", non essendovi rischi di inesigibilità, nè impairment losses.

Ai fini della compilazione della situazione iniziale all'1/1/04 non vi sono, dunque, significative differenze di valutazione.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei sono crediti e vanno, dunque, compresi nella categoria cui si riferiscono (crediti finanziari o commerciali, a breve o a media – lunga scadenza). Non si ritiene opportuno iscrivere un'apposita voce. La loro evidenziazione avverrà in nota integrativa, se ritenuta necessaria.

I risconti attivi (Prepayments) sono di solito attività correnti perchè scaturiscono dal normale ciclo operativo dell'impresa. Normalmente, non vi sono differenze rispetto al loro valore contabile all'1/1/04.

Non essendo attività finanziarie, la loro valutazione non è disciplinata dallo IAS 39.

Il disagio su prestiti (es.: su obbligazioni emesse) va eliminato e trattato in conformità alle indicazioni dello IAS 39.

P A S S I V O

A - PATRIMONIO NETTO

Lo schema posto in appendice allo IAS 1 (versione 1997/ richiede l'iscrizione distinta di sole tre voci: Capitale emesso, Riserve, Utili (perdite) accumulati. Tuttavia, nella nota integrativa occorre fornire una notevole quantità di informazioni per ogni categoria di azioni emesse e di riserve.

I - CAPITALE SOCIALE

L'importo complessivo, che è pari a quello del capitale sottoscritto (ossia "emesso") al netto delle azioni riacquistate dalla società, va esposto nel suo valor nominale tenendo conto di quanto sopra precisato in merito ai decimi non ancora versati dai soci. In nota integrativa, per ciascuna categoria di azioni, vanno fornite le indicazioni previste dal par. 72 dell'IAS 1. E' opportuno che l'importo delle azioni riacquistate figuri in apposita voce con segno negativo, da esporre in modo distinto rispetto al capitale emesso.

Per quanto riguarda la stock options emesse a favore dei dipendenti esse vanno valutate come previsto dalla ED 2 "Share based payments" ed iscritte in apposita voce di Patrimonio Netto.

Le azioni di risparmio anche se prive del diritto di voto, fanno parte del capitale emesso dalla Società e non possono essere rappresentate in bilancio come "passività finanziarie"

II - RISERVA DA SOPRAPPREZZO AZIONI

Deve essere mantenuta. Non sembra necessaria alcuna rettifica

III - RISERVE DA RIVALUTAZIONE

Fino a quando non diventerà operativo il nuovo "Statement of Performance" che è in corso di elaborazione da parte dello IASB, le rivalutazioni rispetto al costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e delle attività finanziarie disponibili per la vendita, nonché gli effetti di mutamenti di principi contabili, le differenze di traduzione di bilanci di controllate estere e le differenze di conversione di un investimento netto in una controllata estera, continueranno ad essere rilevate in una o più voci di patrimonio netto; alcune di esse

saranno poi rigirate (recycled) al conto economico, quando se ne verificheranno le condizioni.

La riserva di rivalutazione già costituita (spesso, in applicazione di leggi speciali) può essere mantenuta.

Sul piano civilistico e fiscale va predisposta un'apposita disciplina per il passaggio agli IAS.

Il problema dell'eliminazione dei saldi delle riserve di rivalutazione si porrà dopo l'introduzione del nuovo schema di conto economico; saranno necessarie apposite norme transitorie

IV - RISERVA LEGALE

Non esiste una riserva legale nel sistema degli IAS. Essa va riclassificata, nello stato patrimoniale, ad una voce di riserve assoggettate a vincoli nella distribuzione e nell'utilizzo. Nella nota integrativa, va ricostruita l'origine e la suddivisione di tale riserva, con i vincoli cui è assoggettata

V - RISERVE STATUTARIE

Se assoggettate a specifici vincoli vanno accomunate con la riserva legale nella apposita riserva vincolata. Se i vincoli non ci sono, vanno riclassificate alla Riserva utili portati a nuovo.

VI - RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

Deve sparire, insieme al corrispondente importo delle azioni proprie

VII - ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE

Va mantenuta questa voce complessiva, con suddivisione in nota integrativa. Per le riserve di origine fiscale occorre vedere quale sarà la disciplina transitoria che verrà predisposta in sede tributaria

VIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

Va mantenuta, perchè corrisponde ad una delle fondamentali voci di P.N. dello schema di bilancio IAS. Gli effetti delle rettifiche, positive e negative, previste dall'IFRS 1 per il passaggio agli IAS è bene che vengano esposti distintamente in una apposita posta del

P.N. che potrebbe essere denominata “Saldo delle rettifiche per il passaggio agli IAS’s” (la quale può assumere segno positivo o negativo)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Sono tutti disciplinati dallo IAS 37 ed inclusi fra le “Provisions”. Dal punto di vista della classificazione, fanno parte quasi tutti delle passività correnti perchè scaturiscono dal normale ciclo operativo dell'impresa; tuttavia vi sono alcuni di essi che fanno parte delle passività non correnti (es.:fondi di quiescenza, fondi imposte differite, altri fondi che rappresentano passività da estinguere oltre 12 mesi).

L'importo va determinato in base allo IAS 37, tenendo presente che, a differenza delle norme italiane, il fondo non può essere iscritto se non esiste una obbligazione attuale (all'1/1/04), legale o implicita; pertanto, i fondi manutenzioni e riparazioni non possono essere iscritti. Inoltre, per quanto riguarda l'importo, esso deve essere attualizzato (se l'effetto è significativo) ad un tasso al lordo di imposte che rifletta il rischio insito in quella passività.

Se si tratta di provisions acquisite in una business combination, si assume lo stesso valore iscritto in bilancio.

Problemi specifici sorgono per le seguenti voci, che costituiscono tutte fondi per oneri:

- Fondi di quiescenza (fondi pensione e fondi per indennità di cessazione di rapporti vari)
- Fondo imposte correnti e fondo imposte differite
- Fondo per buoni sconto e concorsi a premio
- Fondo manutenzione e ripristino di beni gratuitamente devolvibili e di beni di azienda in affitto
- Fondo per costi per lavori su commessa
- Fondo per copertura perdite di società partecipate
- Fondo recupero ambientale
- Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali
- Fondo per indennità suppletiva di clientela

a) Fondi pensione ed altri fondi analoghi: vedere apposito paragrafo, con riferimento a IAS 19

b) Fondi indennità per cessazione di collaborazioni coordinate e continuative, per cessazione di rapporti di agenzia e per indennità

suppletiva di clientela. Non si tratta di “benefici per i dipendenti” e non sono, quindi, disciplinati dallo IAS 19, bensì dallo IAS 37. Questi fondi devono essere iscritti nella situazione iniziale all'1/1/04, essendovi una obbligazione attuale dell'impresa. L'importo va però attualizzato ad un tasso di mercato al lordo di imposte e tenuto conto dei rischi specifici connessi alla passività

- c) Fondo imposte correnti. Per le imposte probabili relative a contenziosi in corso, da iscrivere in base allo IAS 37 non dovrebbero esserci differenze con valore iscritto nel bilancio italiano (salvo per l'eventuale attualizzazione per le passività da estinguere oltre 12 mesi).

Per i debiti per passività fiscali correnti, iscritti alla voce D 11, normalmente non vi sono differenze.

Si tenga presente che acconti e ritenute non possono essere iscritti come crediti; per cui va esposto come debito (o, credito) il solo saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi

- d) Fondo imposte differite. Il P.C. italiano n. 25 è generalmente conforme allo IAS 12, per cui non vi dovrebbero essere differenze. Va però considerato che il calcolo delle imposte differite deve essere fatto dopo aver compilato la situazione patrimoniale di apertura all'1/1/04, in quanto, essendo state effettuate numerose rettifiche alle precedenti voci di attività e passività (annullamento di attività, iscrizione di nuove attività, rettifica del precedente valore contabile per il passaggio da costo a fair value, cancellazione di passività già iscritte o iscrizione di nuove passività, ecc.) vi potrebbero essere nuovi o diversi importi di differenze temporanee imponibili e di differenze temporanee deducibili. Dunque, il fondo imposte differite esistente e l'importo della voce imposte anticipate dell'Attivo dovranno subire differenze, da regolare come al solito con riferimento alla voce che raggruppa le rettifiche. Vedi comunque la trattazione diffusa contenuta nel paragrafo apposito

- e) Fondo manutenzioni cicliche. Si è visto che esso non può essere mantenuto e deve essere annullato

- f) Fondo per buoni sconto e concorsi a premio.

Il fondo è disciplinato dallo IAS 37. Se il suo importo è stato determinato come indicato dal P.C. nazionale n. 19 esso non deve essere rettificato, anche perchè trattandosi di passività a breve non vi è alcuna attualizzazione da fare

- g) Fondo manutenzione e ripristino di beni gratuitamente devolvibili o di beni di azienda in affitto. Poichè vi è un vero e proprio obbligo giuridico di consegnare all'ente concedente, o al concedente l'azienda in affitto, i beni in perfette condizioni di funzionamento, esiste un'obbligazione attuale e, dunque, vi è l'obbligo di iscrivere una provision. Se si tratta (come normalmente avviene) di passività a medio-lungo termine, il previsto importo finale va attualizzato in relazione alla scadenza della concessione o dell'affitto dell'azienda
- h) Fondo per costi su lavori su commessa. Verrà trattato nell'ambito dell'apposito paragrafo dedicato ai lavori in corso su ordinazione
- i) Fondo per copertura perdite di società partecipate. In linea di principio il fondo deve essere eliminato, perchè la sua iscrizione non è conforme allo IAS 37. Le perdite previste delle partecipate devono influenzare la valutazione delle partecipazioni immobilizzate. Di esse si tiene conto nell'ambito dell'impairment test sulle partecipazioni stesse. Tuttavia, nell'ipotesi in cui sia stato azzerato il valore della partecipazione e la partecipante sia impegnata a coprire le perdite della partecipata, va iscritta una apposita provision in conformità agli IAS 27 e 28
- l) Fondo recupero ambientale.
Va iscritta una provision ai sensi dello IAS 37, essendovi una obbligazione attuale, se non "legal" almeno "constructive". Se l'importo del fondo è stato correttamente calcolato (ossia, non è stato sottostimato) vi sarà di solito una rettifica in meno per effetto dell'attualizzazione. Tuttavia, qui va fatto un attento riesame dell'importo da iscrivere in base allo IAS 37, con la "miglior stima" della spesa da sostenere, determinando un valore atteso pari alla media aritmetica ponderata degli importi associati alle diverse probabilità di verificaione.
- m) Fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendale.

L'accantonamento al fondo per costi di ristrutturazione può essere iscritto nella situazione all'1/1/04 solo se si verificano le condizioni previste dai par. 72 segg. di IAS 37, in cui l'impresa ha una obbligazione implicita ad effettuare la ristrutturazione.

Il fondo non può comprendere i costi indicati nel par. 81 nè le perdite operative future.

I costi da sostenere per riduzioni di personale tramite prepensionamenti, incentivazioni all'esodo e simili vanno iscritti a parte ai sensi dello IAS 19. Si rinvia all'apposito paragrafo (IAS 19, par. 133 segg.)

n) Fondi per contratti onerosi.

Se la società ha stipulato contratti dai quali derivano perdite anziché utili, i par. 66-69 dello IAS 37 richiedono che la perdita sia subito rilevata, con l'iscrizione di una apposita provision. L'ipotesi più frequente è quella di commesse a lungo termine acquisite a seguito di contratti di appalto, somministrazione e simili.

Se la società non ha iscritto la perdita, occorre provvedere alla stima di essa ed all'iscrizione della relativa provision in base allo IAS 37

C – FONDO T.F.R.

Per quanto riguarda la classificazione, esso deve essere incluso fra le passività non correnti. In base allo IAS 19 il Fondo T.F.R. non può essere calcolato col "metodo italiano" in quanto la corresponsione della relativa indennità è un "beneficio a lungo termine successivo alla fine del rapporto di lavoro". Si tratta di una obbligazione "a beneficio definito" che comporta l'iscrizione di una passività analoga a quella che sorge nei piani pensionistici a benefici definiti. Va dunque effettuato, per ciascun dipendente, il ricalcolo del valore attuale finanziario-attuariale della passività col "metodo di proiezione del credito unitario" previsto dallo IAS 19. Vi saranno, dunque, sicuramente differenze tra importo del fondo iscritto nel bilancio al 31/12/03 e l'importo da iscrivere nella situazione patrimoniale all'1/1/04. E', questa, una delle rettifiche più onerose fra quelle necessarie per il passaggio agli IAS/IFRS, specie se i dipendenti sono numerosi.

D – DEBITI

Dal punto di vista della classificazione nella situazione patrimoniale all'1/1/04, i debiti vanno suddivisi fra passività correnti (principalmente: debiti commerciali, debiti verso il personale e gli enti previdenziali, debiti verso l'Erario per ritenute, acconti e saldi d'imposta, debiti finanziari scadenti entro 12 mesi) e passività non correnti.

In base allo IAS 32, gli strumenti finanziari composti (es.: obbligazioni convertibili) devono essere suddivisi in due parti: passività finanziarie e strumenti rappresentativi di patrimonio netto (azioni, quote, opzioni di acquisto e vendita di azioni, altri strumenti rappresentativi di patrimonio netto).

Un problema si porrà dal 2004 per tutti quei diversi strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, che le società per azioni potranno emettere in base alle nuove disposizioni della riforma societaria.

A partire dal bilancio dell'esercizio 2004 occorrerà stabilire, per ciascuno dei nuovi strumenti "ibridi", quale sia il valore della passività finanziaria e dello strumento rappresentativo di patrimonio, con un calcolo analogo a quello illustrato dallo IAS 32 per le obbligazioni convertibili.

Per quanto riguarda la valutazione in bilancio, alle passività finanziarie (esclusi i debiti tributari e previdenziali, i debiti derivanti da contratti di leasing per gli utilizzatori, i debiti verso i dipendenti e gli acconti ricevuti da committenti) si applica lo IAS 39.

1 - Obbligazioni semplici

Vanno suddivise in: quota scadente entro 12 mesi (passività corrente) e residuo importo. Non essendo comprese nella categoria "held for trading" e salvo il caso di adozione della fair value option, devono essere valutate al costo ammortizzato come sopra illustrato, utilizzando il metodo dell'interesse effettivo. In pratica, per quelli che scadono oltre 12 mesi, occorre sostituire al valore contabile residuo del prestito obbligazionario il valore attuale di tutti i pagamenti futuri per capitale ed interessi, usando come tasso di attualizzazione il tasso di interesse effettivo del prestito (nuovo IAS 39, par. 89A).

Se il debito obbligazionario è stato acquisito in una business combination, si parte dal valore contabile dell'epoca e si riduce solo per i successivi rimborsi.

2 - Obbligazioni convertibili

Vanno suddivise fra: valore dell'obbligazione, da includere nella voce precedente, determinato come al punto 1, e valore dell'opzione call pari alla differenza d'importo. Il

valore dell'opzione call non deve essere iscritto fra le passività e va ad incrementare l'importo del P.N. (una apposita riserva, come è stato sopra precisato).

3 - Debiti verso soci per finanziamenti

Vanno distinti a seconda della scadenza (in nota integrativa) fra passività correnti e non correnti.

Per le non correnti, la valutazione (a costo ammortizzato) implica il calcolo del valore attuale, come per le obbligazioni.

4 - Debiti verso banche

Anche qui va fatta la distinzione in corrente (compresa la quota a breve di mutui) e non corrente. Quest'ultimo importo va attualizzato, al tasso effettivo del prestito. E' solo per questo componente che può esservi qualche differenza col valore contabile iscritto dalla società nel bilancio al 31/12/03. Differenze non ce ne dovrebbero essere per i debiti bancari a breve (es.: scoperti di conto corrente).

5 - Debiti verso altri finanziatori

Come per i debiti verso banche. Se si tratta di prestiti infragruppo a tasso zero o ad un tasso inferiore a quello di mercato, il valore attuale è sensibilmente diverso dal valore nominale. La differenza si regola, come sempre, imputandola alla apposita posta di patrimonio netto

6 - Acconti

Gli acconti ricevuti dai clienti, in generale, non sono passività finanziarie, perchè la prestazione dell'impresa consiste nella consegna di beni o servizi, non di denaro. Essi, quindi, non sono disciplinati dagli IAS 32 e 39. L'importo è pari a quello già iscritto in bilancio dall'impresa. Lo stesso vale per gli acconti di committenti in contratti di appalto e fornitura.

7 - Debiti verso fornitori

Fanno sempre parte delle passività correnti, anche se scadono dopo 12 mesi, perchè sono compresi nel capitale circolante.

Per quelli scadenti dopo 12 mesi occorre fare l'attualizzazione ad un tasso di mercato ante imposte.

8 - Debiti rappresentati da titoli di credito

Vanno inclusi, in base alla loro natura (commerciale o finanziaria), in una delle voci precedenti. Non si ritiene possibile mantenere una voce distinta come avviene oggi.

9 - Debiti verso imprese controllanti, controllate e collegate

Non è più obbligatoria l'iscrizione in tre voci distinte. Sarà sufficiente una sola voce "Debiti verso consociate" o "Debiti verso parti correlate" con il dettaglio in nota integrativa e tutte le informazioni richieste dal nuovo IAS 24, par. 14 segg.

Le voci sono due se vi sono passività finanziarie (entro ed oltre 12 mesi); per i debiti oltre 12 mesi occorre fare l'attualizzazione. Vi saranno notevoli differenze rispetto al valore nominale, per tutti i debiti per finanziamenti e forniture infragruppo.

10 - Debiti tributari

Non sono disciplinati dallo IAS 39, bensì dallo IAS 12. Sono i debiti correnti, che fanno parte delle passività correnti. L'importo, se ben calcolato, non va rettificato.

11 - Debiti previdenziali

Solita distinzione fra correnti e non correnti. Di solito nessuna rettifica rispetto al valore contabile

12 - Altri debiti

Dei debiti verso il personale si dirà nell'apposito paragrafo dedicato allo IAS 19.

E – RATEI E RISCONTI PASSIVI

Osservazioni analoghe ai ratei e risconti attivi (ed all'eventuale aggio su prestiti)

IX - UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

ARGOMENTI PARTICOLARI

Si tratta di tredici argomenti particolari (alcuni riguardanti questioni comuni a più voci di bilancio) che richiedono una specifica trattazione. Si tiene conto sia delle disposizioni

dell'IFRS 1 sia della versione degli altri IAS dopo gli improvements. Gli argomenti trattati sono i seguenti:

- 1 - Leasing, finanziario e operativo
- 2 - Lavori in corso su ordinazione
- 3 - Contributi pubblici
- 4 - Immobili detenuti a scopo di investimento (IAS 40)
- 5 - Impairment test
- 6 - Poste in valuta estera e traduzione dei bilanci di controllate estere
- 7 - Fondi pensione ed altri debiti verso il personale previsti dallo IAS 19
- 8 - Imposte differite e imposte anticipate
- 9 - Cancellazione dal bilancio di attività e passività finanziarie (Derecognition)
- 10 - Strumenti finanziari derivati
- 11 - Contabilità delle coperture da rischi finanziari (Hedge Accounting)
- 12 - Conti d'Ordine
- 13 - Criteri per la determinazione del fair value

1 - LEASING (finanziario e operativo)

Com'è noto, in base alle disposizioni della riforma societaria (ed alla prassi italiana assolutamente prevalente) in un contratto di leasing finanziario il locatario-utilizzatore contabilizza nel proprio bilancio d'esercizio gli effetti del contratto col c.d. "metodo patrimoniale", imputando per intero i canoni al conto economico e non rilevando nè all'attivo il valore dei beni utilizzati in leasing, nè il debito verso il concedente per le quote-capitale del finanziamento ricevuto. Gli effetti che sarebbero stati prodotti con l'utilizzo del "metodo finanziario" non vengono affatto rilevati, mentre dal bilancio dell'esercizio 2004 in poi dovranno figurare in nota integrativa. Invece, nel bilancio consolidato, in base al P.C. nazionale n. 17, in alcuni casi viene applicato il metodo finanziario.

In ipotesi di applicazione del metodo patrimoniale, occorre determinare alla data dell'1/1/04 il valore del bene da iscrivere all'attivo e quello del debito residuo verso il concedente da iscrivere al passivo come previsto dallo IAS 17 (in ipotesi di vita utile superiore alla durata del contratto, il primo è generalmente superiore al secondo). Il valore del bene, che è al netto degli ammortamenti e delle rettifiche di valore che avrebbero dovuto essere effettuate, deve essere poi assoggettato al test di impairment se vi sono i sintomi di svalutazione previsti dallo IAS 36.

La differenza tra posta attiva e posta passiva va regolata con imputazione alla nota posta di P.N.

Nel bilancio del locatore, invece, occorre sostituire il valore residuo non ammortizzato del bene col credito originario verso il locatario al netto dei rimborsi ricevuti. La differenza costituisce una rettifica da imputare alla posta sopra menzionata.

Vanno, poi, fornite in nota integrativa le informazioni richieste dallo IAS 17.

Si tenga presente che, se si tratta di leasing di fabbricati e terreni e non è previsto il trasferimento del titolo di proprietà al locatario al termine del contratto, il leasing del terreno dovrà essere classificato come leasing operativo, non finanziario.

In ipotesi, invece, di leasing operativo normalmente non dovrebbero esservi differenze con i bilanci italiani, se l'ammortamento del bene è stato correttamente eseguito, come previsto dal P.C. n. 16.

Se la Società prima dell'1/1/2004 ha concluso "operazioni di vendita e retrolocazione" (Sale and leaseback transactions) ed ha imputato per intero la plusvalenza conseguita con la vendita al conto economico dell'esercizio in cui essa è avvenuta, occorre procedere ad una rettifica in conformità alle indicazioni contenute nel par. 50 dello IAS 17, perchè la plusvalenza deve essere differita ed imputata sulla durata del contratto di leasing.

2 - LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

In linea di principio, le disposizioni del P.C. italiano n. 23 sono conformi a quella dello IAS 11, salvo per il principio della commessa completata che non è ammesso dallo IASB a meno che non ricorra l'ipotesi del par. 32 in cui il risultato della commessa non può essere attendibilmente stimato.

Esiste, però, un problema di rilevante importanza pratica che riguarda il modo di rappresentare in Italia le rimanenze di lavori in corso su ordinazione valutate a corrispettivo in base alla percentuale di completamento. Va stabilito se tale metodo possa considerarsi conforme a quanto previsto dal par. 22 dell'IAS 11 che sembra richiedere una diretta imputazione a ricavo nel conto economico della porzione di corrispettivo corrispondente alla percentuale di completamento anche se non coperto da S.A.L.; e l'analoga imputazione a costo, anche se in parte i costi non sono stati ancora sostenuti.

Dall'esempio svolto in appendice allo IAS 11, in base alle indicazioni del par. 42, sembra che debba essere iscritto all'attivo un importo pari al valore della produzione realizzata sulle commesse (totale dei costi sostenuti, più gli utili realizzati meno le perdite subite) meno l'ammontare complessivo dei ricavi fatturati in base agli stati di avanzamento lavori:

è il credito complessivo vantato verso il committente alla data di chiusura dell'esercizio. Va valutato se iscriverlo come rimanenza ("Lavori in corso su ordinazione") o come vero e proprio credito verso i committenti.

Se invece la fatturazione effettuata eccede il valore della produzione realizzata, si ha un debito verso i committenti, da iscrivere al passivo.

L'importo delle rimanenze iscritte nel bilancio italiano alla voce "Lavori in corso su ordinazione" va dunque rettificato in corrispondenza.

3 - CONTRIBUTI PUBBLICI E BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI

La rilevazione dei contributi in conto esercizio e in conto capitale in linea di principio è fatta in Italia, dopo l'abrogazione delle agevolazioni fiscali previsto dall'art. 55 del T.U.I.R., in conformità alle disposizioni dello IAS 20. Tuttavia, occorre annullare l'importo dei fondi sopravvenienze attive ex art. 55 iscritti nei precedenti esercizi, trasferendoli alla riserva utili portati a nuovo, in ipotesi di contributi in conto capitale per i quali gli effetti della contabilizzazione in base al par. 24 dello IAS 20 si sono ormai esauriti. Riguardo ai beni gratuitamente devolvibili iscritti nei bilanci delle imprese (es.: concessionarie autostradali) che praticano la tecnica dell'ammortamento finanziario, occorre approfondire i relativi problemi e stabilire quali principi e criteri debbano essere applicati in mancanza di un apposito documento degli IAS/IFRS.

4 - IMMOBILI DETENUTI A SCOPO DI INVESTIMENTO (IAS 40)

Se si sceglie il metodo di valutazione al costo, si applicano, nella redazione della situazione patrimoniale iniziale all'1/1/04 gli stessi criteri previsti per le immobilizzazioni materiali, con la stessa possibilità di considerare, come "surrogato del costo" (deemed cost) il fair value o il valore rivalutato in base ad una legge di rivalutazione nelle ipotesi ivi previste.

Se, invece, si sceglie il metodo del fair value, esso va determinato in base alla guida contenuta per l'investimento immobiliare ai paragrafi 29-46 dello IAS 40, sempre che non ricorrano le condizioni del par. 47 nel qual caso il metodo del fair value non può essere adottato.

Se si adotta il metodo del fair value la differenza di valore rilevata deve essere imputata alla apposita posta di P.N..

5 - IMPAIRMENT TEST (IAS 36)

Riguarda tutte le “long lived assets” non finanziarie (immobilizzazioni materiali ed immateriali, partecipazioni in controllate, collegate e joint ventures) nonché le attività finanziarie (da valutare al costo ammortizzato o al fair value).

Per le prime i criteri sono quelli previsti dallo IAS 36; per le seconde, dallo IAS 39. L'impariment non riguarda, invece, gli immobili detenuti ad uso di investimento valutati al fair value, nè le attività “biologiche” relative ad aziende agricole, che si valutano sempre al fair value al netto dei costi diretti di vendita (IAS 41)

5.1 – Immobilizzazioni materiali ed immateriali e partecipazioni non disciplinate dallo IAS 39

Il test di impairment è disciplinato dallo IAS 36. Esso probabilmente non è stato mai applicato dalle imprese italiane. Pertanto, nelle ipotesi già esaminate in relazione alle varie voci dell'attivo di bilancio, è necessario calcolare, per singoli elementi o per complessi di essi che costituiscono altrettante “cash generating units”, il “net selling price” (se vi è un mercato) ed il “valore d'uso” come valore attuale dei flussi finanziari futuri, secondo le indicazioni fornite dai paragrafi da 25/A a 50 del nuovo IAS 36.

Il test è obbligatorio per goodwill ed altri intangibles a vita utile indefinita (es.: marchi registrati) e per quelli non ancora pronti per l'uso.

Mentre per marchi e brevetti è possibile individuare normalmente flussi finanziari autonomi da attualizzare, per altri elementi delle immobilizzazioni materiali ed immateriali un'operazione preliminare è quella di individuare la cash generating unit cui allocarle.

Anche per le partecipazioni la valutazione va fatta individualmente e non in gruppo.

Si tratta dunque, preliminarmente (anche per lo svolgimento dei futuri test di impairment), di suddividere tutte le attività patrimoniali suscettibili di subire impairment losses in tante cash “generating units”, che rispondono ai criteri previsti nello IAS 36 (vedi esempi posti nell'appendice A a tale documento). Particolare accortezza va posta nell'allocazione del goodwill e delle “corporate assets” (in relazione alle caratteristiche della contabilità gestionale interna).

Per la determinazione del valore recuperabile delle partecipazioni in società controllate e collegate, occorre calcolare sostanzialmente il c.d. valore della partecipazione in base al metodo dei flussi finanziari, come si usa nella prassi italiana di valutazione di aziende e parti di aziende (normalmente, DCF, mediato con i principali multipli di società quotate comparabili o di transazioni comparabili).

In una apposita appendice della Guida Operativa va esposto in sintesi il calcolo del valore d'uso come previsto dallo IAS 36, con qualche esempio.

5.2 – Attività finanziarie disciplinate dallo IAS 39

A seconda che si tratti di attività valutate al costo ammortizzato (crediti o prestiti originari dall'impresa, attività mantenute fino alla scadenza), di equity instruments non quotati e valutati al costo o di attività disponibili per la vendita da valutare al fair value, si applicano le disposizioni dei paragrafi 109-120 dello IAS 39, tenendo conto degli esempi della Implementation Guidance. Nella Guida Operativa si dovrà fare qualche esempio di calcolo delle svalutazioni.

6 - POSTE IN VALUTA ESTERA E TRADUZIONE DI BILANCI DI CONTROLLATE ESTERE

Per quanto riguarda le attività e passività in valuta, le poste del bilancio interessate vanno suddivise, come richiede lo IAS 21, in poste monetarie e poste non monetarie.

Per le poste monetarie, la valutazione sarà stata fatta al cambio di chiusura (come previsto dal P.C. nazionale n. 26) anche per i crediti finanziari iscritti fra le immobilizzazioni (non è ancora operativa la norma della riforma tributaria che richiede l'applicazione del cambio storico). Non è dunque necessario apportare rettifiche; tuttavia, deve essere eliminato dal passivo il "Fondo utili differiti su cambi", riclassificandolo alla apposita riserva speciale.

Per le poste non monetarie, invece, non dovrebbero essere necessarie rettifiche, in quanto anche in base al P.C. nazionale n. 26 le poste non monetarie in valuta (es.: titoli e partecipazioni immobilizzati) vanno convertiti al cambio storico. Non dovrebbe sorgere alcun problema per i titoli e partecipazioni non immobilizzati, che devono essere valutati al minore fra costo e valore di mercato; per lo IAS 21, il valore di mercato va determinato utilizzando il cambio di fine esercizio, mentre il costo va valutato al cambio originario, così come per il P.C. n. 26.

La contabilità della copertura contro i rischi di cambio viene trattata in altro paragrafo.

Ovviamente, non può più esistere il fondo rischi di cambio di cui all'art. 72 T.U.I.R., che è stato già superato dalle modifiche introdotte alla legge di riforma societaria. Tuttavia, poichè la riforma è applicabile solo a partire dal bilancio 2004, se nel bilancio 2003 figura ancora tale fondo, esso deve essere eliminato in contropartita con la solita posta di P.N., e le poste monetarie valutate ai cambi storici devono essere riespresse a cambi correnti.

In relazione al bilancio consolidato, il nuovo IAS 21 non ammette più, per le controllate estere, la distinzione tra gestioni integrate, cui applicare il “metodo temporale” e gestioni autonome, cui applicare il metodo del cambio di chiusura. Ora si può applicare solo quest’ultimo metodo.

Per cui, in sede di redazione del consolidato al 31/12/2003, per i bilanci delle controllate estere deve essere usato esclusivamente il metodo del cambio di chiusura, con tutte le differenze cambio rilevate nell’apposita riserva di traduzione, che fa parte del patrimonio netto.

Se qualche controllata risiede in un Paese ad alta inflazione, prima della traduzione vanno applicati i criteri di rettifica previsti dal documento IAS 29 “Informazioni contabili in economie iperinflazionate”. Nell’applicazione dei criteri previsti dal documento IAS 21 va considerato che esso ha subito nel 2002 e nel 2003 modifiche molto rilevanti, con l’introduzione, fra l’altro, della distinzione fra “Moneta funzionale” (Functional currency) e “Moneta nella quale il bilancio viene redatto” (Presentation currency). Se le due monete sono diverse, vanno applicate dapprima le regole relative alla functional currency (par. 18-35 dello IAS 21, nel testo modificato) e poi le regole di conversione per il passaggio alla presentation currency previste dal par. 37. Questo processo così macchinoso, in concreto potrà riguardare qualche controllata estera posta in Paesi non europei, che opera utilizzando la moneta locale ma redige il proprio bilancio in una moneta diversa (es.: dollaro USA).

7 - FONDI PENSIONE ED ALTRI DEBITI VERSO IL PERSONALE PREVISTI DALLO IAS 19

Per il fondo T.F.R. si è già detto.

Per i fondi pensione integrativi eventualmente esistenti e, in generale, per tutti i rapporti nei confronti del personale vanno applicate in pieno le disposizioni dello IAS 19 (l’IFRS 1 non concede esenzioni al riguardo).

Vanno, dunque, passati in rassegna i vari tipi di employee benefits per vedere se e come essi siano stati già rilevati in base ai p.c. nazionali.

a) Benefici a breve termine

a1 – Salari stipendi e contributi per oneri sociali

a2 – ferie, festività ed altre assenze a breve termine retribuite

a3 – partecipazioni agli utili ed incentivi dovuti entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio
(es.: premi di produzione, premi di rendimento, ecc.)

a4 – benefici in natura (assistenza medica, abitazioni, auto aziendale, altri benefits)

Se i costi per tali benefici sono stati calcolati correttamente e la passività è stata correttamente iscritta in bilancio, non vi sono rettifiche da fare. In caso contrario è necessario iscrivere i valori mancanti, regolando la differenza con la riserva speciale.

b) Benefici a lungo termine diversi da quelli successivi alla fine del rapporto di lavoro

b1 – assenze a lungo termine retribuite come permessi legati all'anzianità di servizio o disponibilità di periodi sabbatici

b2 – anniversari o altri benefici a lungo termine

b3 – indennità per invalidità permanente

b4 – partecipazioni agli utili o incentivi da corrispondere dopo 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio

b5 – retribuzione differita corrisposta oltre 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Lo IAS 19, par 128-130 richiede calcoli analoghi a quelli dei fondi pensione a benefici definiti. Pertanto, dovendo essere effettuati dei calcoli attuariali ed iscritte poste passive che di solito non si trovano nei bilanci italiani, è necessario ricorrere alla consulenza di un attuario.

c) Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro

Sono le indennità da pagare in caso di prepensionamenti ed esodi agevolati. Sono stati già trattati in relazione ai fondi per oneri di ristrutturazione; comportano l'iscrizione della relativa passività, che deve essere attualizzata se l'indennità deve essere corrisposta dopo 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio. La rettifica da fare riguarda normalmente l'attualizzazione, in quanto tali passività sono già iscritte in bilancio

d) Benefici dovuti ai dipendenti sotto forma di distribuzione di azioni o opzioni per l'acquisto di azioni proprie

Le disposizioni da applicare in proposito sono quelle dell'IFRS su Share based payments, non appena sarà reso definitivo. In ipotesi di distribuzione di azioni o di opzioni si dovrà rilevare il relativo costo nel conto economico in base al fair value alla grant date, in contropartita ad un incremento del patrimonio netto in una apposita voce (che non potrà essere "capitale sociale" fino a quando le nuove azioni non saranno emesse).

e) Benefici dovuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro: pensioni

Si tratta fundamentalmente delle “pensioni integrative”.

Rientrano in questa categoria anche le assicurazioni sulla vita e l'assistenza medica garantita all'ex dipendente.

Non si pone alcun problema per i piani pensionistici a contributi definiti, laddove la pensione viene corrisposta dall'INPS o da altri Enti Previdenziali e l'Impresa è obbligata solo a corrispondere i contributi previdenziali.

Il problema sorge, invece, per i fondi pensione integrativi a “benefici definiti” dove è necessario iscrivere la passività finanziaria-attuariale prevista dallo IAS 19 (paragrafo 54 e seguenti), al netto del fair value delle attività al servizio del piano, che va rilevato e aggiornato, ed i costi e proventi relativi, compresi oneri finanziari ed utili e perdite attuariali (senza usufruire del “corridor approach”).

Qui è necessario che l'impresa si avvalga dell'opera di un attuario che formuli, per il personale esistente, tutti i calcoli necessari.

Nella nostra Guida Operativa, dovrebbe essere effettuata una esemplificazione di calcolo.

8 - IMPOSTE DIFFERITE E IMPOSTE ANTICIPATE

Vanno calcolate per ultime, modificando gli importi determinati dall'impresa al 31/12/03 per tener conto di tutte le differenze scaturenti dalle rettifiche positive e negative ai valori di bilancio richieste dall'applicazione degli IAS.

Va tenuto conto del livello delle aliquote fiscali previsto dalla legge finanziaria approvata entro il 31/12/03.

A parte le nuove differenze temporanee tassabili o deducibili scaturenti dalle differenze contabili menzionate, vanno considerate tutte le altre differenze, fra P.C. n. 25 e IAS 12, nella sua formulazione più recente.

In particolare, sarà necessario rilevare ed iscrivere le imposte anticipate non rilevate nel bilancio italiano, mancando il requisito della “ragionevole certezza” del loro assorbimento (per lo IAS 12 è sufficiente che esista una probabilità di assorbimento). Lo stesso dicasi per le perdite in sospeso.

Ciò comporta la necessità di riesaminare il prospetto riportato in nota integrativa, per rilevare le differenze temporanee deducibili e le perdite fiscali da riportare a nuovo, per le quali non si è preceduto all'iscrizione delle corrispondenti imposte anticipate.

9 - CANCELLAZIONE DAL BILANCIO DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (Derecognition)

I riferimenti sono allo IAS 39 revised 2002 (salva la sua stesura definitiva). Quanto di seguito esposto non vale più se la versione definitiva delle modifiche in corso disporrà per una applicazione “prospettiva”, che non richiede il riesame delle “cancellazioni” effettuate in epoca anteriore all’1/1/2004.

In base all’attuale testo dell’IFRS 1, paragrafo 27, l’Impresa deve:

- a) riscrivere nella situazione patrimoniale all’1/1/04 tutte le attività e passività già cancellate dal proprio bilancio in base ai P.C. nazionali, ma che non potevano ancora essere scaricate dal bilancio (ad esempio, perchè esiste ancora al 31/12/03 un “continuing involvement”, totale o parziale). In tale esame va attentamente valutata la situazione delle garanzie prestate alla controparte
- b) fanno eccezione le cancellazioni effettuate entro il 31/12/2000 (o nell’esercizio 2000/2001). In particolare, le attività e passività già cancellate negli esercizi iniziati prima del 1/1/01 non devono essere riscritte all’1/1/04 anche se, successivamente alla cancellazione, sono maturate le condizioni previste dall’IAS 39 per la riscrittura di esse. Tuttavia, in caso ad esempio di cartolarizzazione o di cessioni di credito o fattorizzazioni, vanno sempre rilevate attività e passività relative a strumenti finanziari derivati sorti dopo la derecognition o relative a contratti di “servicing” tuttora in corso. Ciò significa che occorre riesaminare tutte le operazioni finanziarie complesse concluse negli esercizi 2001, 2002 e 2003, per stabilire se vi sono attività e passività finanziarie già cancellate dal bilancio che devono essere riscritte
- c) vi sono anche, al contrario, attività e passività che dovevano essere iscritte ma non lo sono state: quelle scaturenti da contratti derivati e gli altri diritti e obbligazioni, quali quelli relativi alla gestione di contratti di servizio, che restano in capo al neo-utilizzatore e sono tuttavia in essere all’1/1/2004 Per essi si fa rinvio all’apposito paragrafo.
- d) non vanno rilevate le attività e passività che non soddisfano le condizioni per la loro rilevazione o che hanno già soddisfatto le condizioni previste per la cancellazione di cui allo IAS 39 (vedere paragrafo IG 54 dell’IFRS 1)

Nella Guida Operativa, va fatto un esempio di derecognition totale e parziale di attività finanziarie in base ai paragrafi 35 e seguenti dell'IAS 39.

Consolidamento delle SPE's

Se, in occasione di una operazione di cartolarizzazione, sono state create delle SPE's (Special Purpose Vehicles), esse devono essere consolidate, se al 31/12/03 sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'IAS 27, par. 12 (anche se vi è una partecipazione di entità minima o nessuna partecipazione nella SPE. Vanno tenute presente le ipotesi previste dalla SIC 12, par. 10 ed i casi di "indicatori di controllo" previsti dall'appendice alla SIC 12)

10 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Tranne per i rischi valutari, non vi è un principio contabile nazionale sulla rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati, speculativi e di copertura. La prassi delle imprese industriali, commerciali e di servizi è stata, dunque, influenzata dalle istruzioni della Banca d'Italia sulla rilevazione dei derivati nei bilanci delle imprese bancarie e finanziarie e dalle disposizioni fiscali dell'art. 103 bis T.U.F.R., con una certa varietà di comportamenti.

In base allo IAS 39 tutti gli strumenti derivati (forward, swaps, futures, options, ecc) danno luogo ad attività o passività finanziarie fin dalla conclusione dei relativi contratti; tali attività e passività devono essere sempre incluse fra quelle "held for trading" e devono essere sempre valutate al fair value, con le differenze positive e negative imputate al conto economico. Dei derivati di copertura (hedge instruments) si dice in apposito paragrafo.

Pertanto, al 31/12/03 l'impresa deve esaminare i contratti ancora in essere a quella data, individuare tutti i derivati (speculativi) che costituiscono attività e passività finanziarie e valutarli al fair value, anche se alcuni di essi non sono quotati in mercati regolamentati e non sono, quindi, disponibili quotazioni giornaliere.

Per questo va fatto in Guida Operativa un esempio di determinazione del fair value per ciascuno dei principali tipi di derivato.

11 - CONTABILITA' DELLE COPERTURE DA RISCHI FINANZIARI (Hedge Accounting)

Non vengono trattati i casi più complessi in corso di rielaborazione da parte dello IASB (Macrohedging, Internal deals, ecc vedi ED 5).

Com'è noto, nel sistema dello IAS 39 esistono tre tipi di coperture:

- a) Fair value hedge, per i rischi di variabilità del valore dell'elemento coperto (attività o passività iscritta in bilancio o impegno non contabilizzato di acquisto o vendita ad un prezzo predeterminato di un elemento delle attività)
- b) Cash Flow hedge, per i rischi di variabilità di un flusso finanziario futuro attribuibile ad una attività o passività finanziaria o ad una programmata futura transizione (es.: acquisto o vendita a termine di titoli)
- c) Copertura del rischio di un investimento in una entità estera (copertura contro il rischio di variazione del cambio)

A parte I problemi specifici che riguardano le banche, le imprese finanziarie e le imprese di assicurazione (i quali, tuttavia, dovranno, per quanto possibile, essere trattati nella parte speciale della Guida Operativa, dopo che si conoscerà il testo definitivo della attuale ED 5 e dello IAS 39), tutte le altre imprese devono riesaminare le coperture in corso, per stabilire anzitutto se esse sono “effettive” in base allo IAS 39.

Quindi, devono suddividerle nelle tre classi di hedging relations sopra indicate, calcolando sul bilancio al 31/12/03 gli effetti come previsti dalle disposizioni dello IAS 39 sulla contabilizzazione delle coperture:

- Fair value hedge: iscrizione a fair value dello strumento di copertura e corrispondente rettifica del valore contabile dello strumento coperto, per la parte dovuta al rischio coperto.
- Cash flow hedge, iscrizione a fair value dello strumento di copertura, con differenze rilevate in equity rispetto al precedente valore contabile:

Va precisato che il paragrafo 28 (b) dell'IFRS 1 richiede la eliminazione di tutti gli utili e perdite differiti su derivati, ed il cui differimento era consentito in base ai precedenti principi contabili.

Vanno applicate le previsioni dell'IFRS 1, par. 29 sulla copertura di “posizioni nette” ed applicate le transitional provision dei paragrafi 171 A,B e C dello IAS 39. In generale, nella Guida Operativa vanno fatti degli esempi, tratti dalla Implementation Guidance allo IAS 39.

12 - CONTI D'ORDINE

Com'è noto, nel sistema degli IAS non esistono i conti d'ordine come sistema di voci a specifica denominazione posti in calce allo stato patrimoniale per rilevare rischi (specie,

garanzie prestate per debiti altrui), impegni e beni di terzi. Questi “off balance items” si rilevano nelle “note al bilancio”; in Italia, dovranno essere rilevati nella “nota integrativa”. Vanno esaminati i problemi posti da ciascuna delle tre classi di conti d’ordine presenti nei bilanci delle imprese italiane al 31/12/2003.

- 1 - Rischi ed in particolare garanzie personali e reali prestate per debiti altrui (le garanzie per debiti propri si indicano nella nota integrativa ai sensi dell’art. 2427 Cod. Civ. e del P.C. nazionale n. 22).

Se vi sono garanzie prestate a terzi per debiti altrui (i quali, dunque, non sono iscritti in bilancio fra le passività dell’impresa) occorre riportare le notizie necessarie nella nota integrativa, con le informazioni previste dallo IAS 37, par. 86 per le passività potenziali. Tuttavia, nessuna illustrazione viene richiesta se la probabilità di verificarsi dell’evento temuto è remota.

Se invece, la passività è probabile, essa va indicata “sopra la riga” fra le “provisions” (fondo rischi) e in nota integrativa vanno date le informazioni previste dai paragrafi 84 e 85 dello IAS 37

2 – Impegni

Gli impegni vanno trattati come i rischi per garanzie prestate.

Se essi sono passività potenziali (contingent liabilities, ossia obbligazioni possibili ma non attuali), vanno menzionati in nota integrativa con le informazioni richieste dal pr. 86 a meno che la probabilità del verificarsi dell’evento temuto sia remota.

Gli impegni per le rate a scadere ed il prezzo di riscatto dei contratti di leasing, col passaggio al metodo finanziario non devono essere rilevati.

Gli impegni per contratti obbligatori a prestazioni corrispettive non ancora eseguiti (es.: acquisti e vendite a termine di merci) non sembra debbano più essere menzionati in nota integrativa in base agli IAS.

Tuttavia, poichè l’impresa corre un fair value risk per la possibile variazione del prezzo di mercato fino alla consegna o, se esso è regolato in valuta, del tasso di cambio, probabilmente si devono fornire, per importi significativi, le informazioni richieste dallo IAS 32.

Le informazioni sui contratti derivati, che prima venivano fornite fra i conti d’ordine, sono sostituite ora dall’obbligo di iscrivere il valore (fair value) sopra la riga. Dunque, in nota integrativa andranno le informazioni richieste dallo IAS 32 per gli strumenti finanziari derivati iscritti in bilancio.

3 - Beni di terzi

Non risulta che gli IAS richiedano un'informazione, fra le note al bilancio, per i beni di terzi detenuti a vario titolo dall'impresa. Tuttavia, è forse opportuno che vengano fornite le medesime informazioni che fino ad oggi figuravano nei conti d'ordine, con le illustrazioni in nota integrativa.

13 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL FAIR VALUE

I criteri per la determinazione del fair value per le attività e passività patrimoniali sono esposti in cinque documenti:

- a) IAS 22 (Business Combination – revisione 2002 - Appendice B – Allocazione del costo di una business combination) in generale per ogni attività e passività
- b) IAS 38 (rev. 2002) – paragrafo 33-35 per gli intangibles acquisiti in una business combination
- c) IAS 39 (rev. 2002) – paragrafi 95-102 (“Fair value considerations”) specificamente per le attività e passività finanziarie
- d) IAS 40, par. 27-49 per il fair value degli investimenti immobiliari in generale (contiene un'esposizione accurata dei criteri di determinazione di valore degli immobili)
- e) IAS 36, par. 25/A – 46 in generale per la determinazione del valore attuale dei flussi finanziari futuri di qualunque elemento patrimoniale “durevole” (long lived asset)

Non si tiene conto della nuova ED 4, che si occupa anche di fair value ed impairment.

Va però considerato che i flussi ai fini del valore recuperabile presentano differenze rispetto ai flussi necessari per calcolare il fair value; vedi in proposito IAS 40, par. 43.

La Guida Operativa deve contenere un'appendice sulla determinazione del fair value dei vari elementi patrimoniali tenendo presente quanto segue:

- a) Indicazioni generali dello IAS 22 – I criteri relativi alle attività finanziarie devono essere sostituiti da quelli, più specifici, dello IAS 39. Il fair value delle attività non finanziarie può assumere varie configurazioni:
 - valore di realizzo netto per prodotti finiti e merci
 - costi di completamento e di vendita per prodotti in corso di lavorazione (work in progress)

- costo di sostituzione (replacement cost) per materie prime e materiali vari
- depreciated replacement cost per impianti, macchinari e attrezzature

b) Fair value degli intangibles – Determinazione del valore in base al metodo del valore attuale dei flussi finanziari futuri ricollegandoli ad un determinato intangibile (es: brevetti, marchi, Know-how). Credo sia opportuno esporre brevemente i vari metodi che la dottrina italiana propone per la valutazione degli intangibles nell'ambito della valutazione di un'azienda. Ciò è necessario per stabilire con quali criteri va determinato il valore da iscrivere nella situazione all'1/1/04 per intangibles acquisiti in una precedente business combination ma non iscritti in bilancio.

c) Fair value di terreni e fabbricati. Va fatto un sintetico esempio di valutazione con l'uso di una media ragionata di valori risultanti dai vari metodi indicati nei par. 39 e 40 dello IAS 40, formulando anche l'ipotesi in cui il fair value risulti inattendibile e si debba pertanto ripiegare sul criterio del costo

d) Fair value delle attività e passività finanziarie (IAS 39) (comprese le partecipazioni non disciplinate dallo IAS 39).

Vanno anzitutto chiariti i significati concreti delle espressioni “current bid price” “current offer” e “asking price”.

Per quanto riguarda le “valuation techniques” alle quali è gioco forza ricorrere per gli strumenti non quotati, (specie azioni ed altre partecipazioni) vanno brevemente chiarite le nozioni di “DCF analysis” (breve spiegazione del metodo) “option pricing models” (almeno Black e Sholes) ed i criteri di applicazione dei multipli di società quotate comparabili e di transazioni comparabili. E' opportuno fare almeno un esempio di applicazione del metodo DCF, che serve anche per l'impostazione dei calcoli necessari per le proiezioni dei flussi finanziari, per il periodo di previsioni “analitiche” e per quello successivo, al termine del quale si determina il “valore residuo” dell'asset considerato. Tale esempio è utile anche per illustrare la tecnica dell'impairment test:

Infine, poichè in Italia fra le tecniche di valutazione “accettate” vi sono anche quelle basate sui metodi reddituali, patrimoniali e misti occorre stabilire quali

di esse possono rientrare fra quelle “valuation techniques” cui si riferiscono i documenti IASB (es.: i metodi basati sui flussi reddituali)

II - CONTO ECONOMICO

Il primo conto economico secondo gli IAS dovrà essere redatto con riferimento all'esercizio 2004; l'IFRS 1, per la data dell'1/1/2004 richiede la compilazione solo di uno stato patrimoniale iniziale, non anche di un conto economico.

Le imprese che dovranno effettuare una chiusura dei conti al 31/12/03, parallela a quella ufficiale al solo scopo di determinare i dati necessari per la compilazione della “situazione di apertura”, potranno utilizzare lo schema di conto economico dell'art. 2425 Cod. Civ..